

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 992

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(COLOMBO VITTORINO)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974

*Seduta del 27 dicembre 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione non si discosta, nelle sue linee essenziali, dal progetto approvato dal terzo Comitato degli esperti riunitosi a Nairobi nel luglio del 1973. Come è noto, in tale riunione il Comitato, nell'intento di predisporre un progetto suscettibile di raccogliere un numero di consensi maggiore di quello — piuttosto limitato — che aveva accolto i precedenti progetti elaborati nelle riunioni del 1971 a Losanna e del 1972 a Parigi, è riuscito a far adottare dalla grande maggioranza degli intervenuti un compromesso comportante l'integrale trasformazione del primitivo progetto mutandone profondamente l'impostazione e la struttura. Il testo di Losanna, emendato a Parigi, assicurava, mediante una convenzione di diritto internazionale privato, il diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio — ed eventualmente quelli di altre categorie non collegate al diritto d'autore, come gli organizzatori degli spettacoli sportivi e le agenzie

di informazione nel campo della radiodiffusione (termine comprensivo anche della televisione) — nelle trasmissioni a mezzo satelliti spaziali di telecomunicazione, attribuendo agli organismi di radiodiffusione interessati il diritto e l'impegno di rispondere delle trasmissioni stesse nei confronti degli autori e degli altri cointeressati per la ricezione delle trasmissioni stesse in tutti i Paesi in cui tali trasmissioni potessero essere ricevute, e in conseguenza stabiliva una prerogativa a favore degli organismi di radiodiffusione. Invece, la Convenzione in esame, trasferendo il proprio oggetto nel campo del diritto internazionale pubblico, si limita a stabilire l'obbligo degli Stati membri di adottare tutte le misure (amministrative, civili ed anche penali) consentite dalle leggi nazionali per porre ostacolo (termine che significa in sostanza impedire) alla distribuzione sul suo territorio, o a partire dal suo territorio, di segnali portatori di programmi radiotelevisivi per mezzo di distri-

butori (stazioni terrestri che ricevono, decodificano e ritrasmettono i segnali anche differiti) ai quali i segnali emessi verso il satellite o passanti per il satellite non sono destinati. In conseguenza, non è più protetto il programma, ma il segnale portatore del programma, vale a dire non già il « contenuto », ma il « contenente » dell'emissione. Ciò significa che rimangono regolati separatamente e distintamente fra le parti, al di fuori della sfera di applicazione della Convenzione, i diritti degli autori e quelli connessi al loro esercizio.

La nuova impostazione dello strumento ha reso in conseguenza opportuno un riferimento alla Convenzione internazionale per le telecomunicazioni e al suo regolamento di esecuzione. Tali accordi sono menzionati nel Preambolo della Convenzione, ove sono salvaguardate tutte le Convenzioni internazionali in vigore, ed espressamente, anche la Convenzione di Roma per la protezione dei cosiddetti diritti « vicini » (i menzionati diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore) che rimangono nel quadro assegnato alla protezione di tali interessi.

Passando all'esame dettagliato dello strumento, secondo l'uso anglosassone ormai anche internazionalmente adottato, l'articolo 2 elenca le definizioni dei vari oggetti tecnici e giuridici della Convenzione (segnale, programma, satellite, segnale emesso e derivato, organismo di origine, distributore e distribuzione).

L'articolo 2, 1) contiene l'impegno basilare della Convenzione, ossia l'obbligo degli Stati membri di opporsi alla cosiddetta pirateria dei segnali. Se nella legge nazionale esiste una norma espressa a tal fine ed essa contiene un limite di durata, questa, e così pure le sue eventuali modificazioni, dovranno essere dallo Stato stesso comunicate all'ONU (articolo 2, 2).

Nello stesso articolo e in quello successivo sono contenute due importanti limitazioni: la Convenzione non si applica alla distribuzione dei segnali derivati provenienti da altri segnali già distribuiti (in tale ipotesi trovano applicazione le norme che regolano la radiodiffusione « normale ») articolo 2, comma 3), e quando i segnali emessi dall'organismo di origine sono destinati alla ricezione « diretta » da parte del pubblico (articolo 3). Come è noto, il segnale emesso verso il satellite è sinora ricevuto da stazioni terrestri (da punto a punto, di distribuzione a zona) che decodificano il segnale e lo ritrasmettono agli

utenti: ma si prevede che in un futuro assai prossimo gli utenti privati potranno ricevere i segnali direttamente dal satellite (con l'ausilio di una speciale antenna o mediante una non sostanziale modifica del televisore). Tale possibilità è grave di conseguenze, soprattutto di natura politica: pertanto, è stata espressamente esclusa dalla Convenzione la ricezione diretta del segnale.

Particolari eccezioni alla norma dell'articolo 2, 1) sono stabilite all'articolo 4 per le trasmissioni di avvenimenti di attualità e in genere le informazioni, per le citazioni e i riassunti dei programmi e, infine, per particolari programmi d'insegnamento a favore dei Paesi in via di sviluppo. Tali materie sono certamente estranee all'oggetto della Convenzione (che disciplina non il programma, ma il segnale): trattasi tuttavia di norme, le prime due consuete nelle convenzioni internazionali per la protezione del diritto d'autore (articolo 4, 1) e 2), la terza (articolo 4, 3) ormai adottata anche nella recente Conferenza di Parigi (1971) che ha introdotto tali facilitazioni a favore dei Paesi « nuovi » nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e nella Convenzione universale per il diritto d'autore.

L'articolo 5 stabilisce il principio della non retroattività della Convenzione; l'articolo 6 espressamente salvaguarda tutte le norme interne e internazionali a difesa del diritto d'autore e dei diritti connessi al suo esercizio; l'articolo 7 consente ad ogni Stato membro di applicare nell'ambito della Convenzione le sue leggi specifiche o di carattere generale dirette ad impedire l'abuso di monopolio. Su questo argomento è stato assai vivace il dibattito, a causa forse anche di un malinteso: poiché qui trattasi non già di monopolio del programma, ma soltanto del segnale, e del resto l'abuso di monopolio è circoscritto all'ambito nazionale (e non già internazionale, come nel testo di Nairobi, che istituiva un abuso di monopolio « internazionale » non definito ed in evidente contrasto con il fine stesso della Convenzione).

L'articolo 8, 1) afferma che nessuna riserva è ammessa nei confronti della Convenzione: il comma successivo consente di sostituire al criterio di collegamento stabilito all'articolo 2 (la Convenzione si applica « quando l'organismo di origine ha la nazionalità di uno Stato contraente »)

un altro criterio (« la Convenzione si applica quando i segnali sono emessi dal territorio di uno Stato contraente »). Tale ipotesi copre la preoccupazione di lasciare fuori dal campo di applicazione della Convenzione i segnali emessi dal territorio di uno Stato contraente per conto di un altro Stato (ad esempio in Francia per conto di Monaco Principato).

L'articolo 8, 3) consente di escludere dalla sfera di applicazione della Convenzione la distribuzione di segnali effettuata dalla stazione terrestre mediante fili o cavi collegati con gli utenti privati. Tale esigenza, sollevata soltanto da alcuni paesi anglosassoni (Canada, Stati Uniti), è stata accolta in via eccezionale e limitatamente a quei paesi che già effettuano tale genere di emissione alla data iniziale della firma della presente Convenzione (21 maggio 1974). La delegazione italiana, pur formulando qualche riserva su tale data (che, seguita da altre delegazioni, essa avrebbe desiderato venisse spostata, per un più accurato esame delle varie situazioni di fatto, sino al 31 marzo 1975, data di chiusura della firma della Convenzione), non ha ritenuto opportuno insistere sulla sua richiesta, sia perché nel nostro paese non si effettua tale tipo di emissioni, sia perché l'ampliamento di tale eccezione poteva ridurre eccessivamente il campo di applicazione della Convenzione.

Le clausole finali (articoli 9-12) stabiliscono che la Convenzione è soggetta a ratifica od adesione, strumenti che debbono essere depositati presso il Segretario generale dell'ONU; alla data di tale deposito gli Stati membri debbono essere in grado di applicare le norme convenzionali. La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o adesione, rimane in vigore senza limiti di tempo e può essere denunciata con effetto posteriore di un anno dalla data della denuncia.

Le competenti amministrazioni italiane, di fronte all'adozione di un nuovo strumento che pur non incidendovi direttamente tuttavia quanto meno di fatto si accompagna alla protezione del diritto d'autore ed anche dei diritti connessi al suo esercizio, primi fra tutti quelli degli organismi di radiodiffusione, in ogni circostanza, in ogni precedente riunione e segnatamente nell'ultima Conferenza, hanno sempre cercato di salvaguardare la Con-

venzione di Roma, che sinora costituisce l'unico strumento internazionale multilaterale che in un armonico equilibrio tutela tutti i diritti « vicini » nel pieno rispetto del diritto d'autore. Per altro, la Convenzione di Roma contiene un tipo e un livello di protezione adatto più propriamente all'ordine giuridico di paesi progrediti nel campo del diritto d'autore e dei diritti connessi, ed è inoltre aperta soltanto ai paesi che siano parti delle Convenzioni plurilaterali del diritto d'autore (UNESCO e Berna). Ciò ha determinato una piuttosto lenta e ancora limitata accettazione internazionale di tale strumento (al quale hanno aderito sinora 15 paesi). D'altra parte, vi sono Stati nei quali stenta ad accogliere una protezione specifica dei diritti degli artisti interpreti od esecutori (la stessa Francia) ed altri paesi « nuovi » che non hanno strumenti giuridici idonei neppure per la protezione dello stesso diritto d'autore. Infine, la Convenzione di Roma è piuttosto osteggiata dagli organismi di radiodiffusione, in quanto prevede una sistematica e certo alquanto onerosa protezione degli artisti. Ciò spiega anche come in campo internazionale alla Convenzione di Roma si siano progressivamente aggiunti alcuni specifici e limitati strumenti diretti a reprimere alcune forme moderne di « pirateria »: la Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo il 22 gennaio 1965, per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori del territorio nazionale (le cosiddette « stazioni pirate »); la Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi (dischi) contro la riproduzione abusiva dei fonogrammi stessi (la cosiddetta pirateria del disco), entrambe firmate anche dall'Italia, e quella in esame contro la pirateria dei programmi diffusi a mezzo segnale e quindi dei segnali stessi.

In tale situazione, il Governo italiano, per quanto contrario all'eccessiva proliferazione delle convenzioni di diritto d'autore e dei diritti vicini, non ha ritenuto opportuno opporsi all'attuale Convenzione, preoccupandosi peraltro di evitare contraddizione fra i nuovi strumenti particolari e la Convenzione di Roma; e per quanto concerne quella in oggetto è stato fra i primi a suggerire il trasferimento della normativa dal campo del diritto privato a quello del diritto internazionale pubblico, soluzione accolta dal Comitato di Nairobi. In definitiva, da parte italiana (con il favorevole av-

viso del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) si è ritenuto opportuno di accedere, senza pregiudizio per la validità e la sostanza stessa della Convenzione di Roma, che disciplina anche gli stessi interessi, alle ulteriori convenzioni per le « stazioni pirate », i fonogrammi e per i segnali, nell'intento di istituire una protezione complementare (e quindi non in contraddizione) a quella di Roma (e ciò anche indipendentemente da talune considerazioni di natura giuridica sull'ampiezza della sfera di applicazione della Convenzione di Roma), suscettibile di riunire in tale intento il maggior numero di Paesi, appartenenti o meno alle convenzioni speci-

fiche di diritto d'autore, in grado tuttavia di applicare efficacemente il nuovo strumento.

Infine, per quanto concerne l'ordinamento italiano, sia nel suo complesso sia con particolare riguardo alla normativa interna concernente la radiodiffusione e le telecomunicazioni, le informazioni e la diffusione della cultura, può osservarsi che la nuova Convenzione si pone in giusta posizione accanto alle altre norme interne che, in collegamento con quelle internazionali, disciplinano l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, lo scambio dei programmi e delle informazioni e in genere la collaborazione con gli altri Paesi e che infine contribuiscono alla sicurezza.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974.

### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 della Convenzione stessa.

### ART. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa.

## CONVENTION

### concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite

Les Etats contractants,

Constatant que l'utilisation de satellites pour la distribution de signaux porteurs de programmes croît rapidement tant en importance qu'en ce qui concerne l'étendue des zones géographiques desservies;

Préoccupés par le fait qu'il n'existe pas à l'échelle mondiale de système permettant de faire obstacle à la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs auxquels ils ne sont pas destinés et que l'absence d'un tel système risque d'entraver l'utilisation des communications par satellites;

Reconnaissant à cet égard l'importance des intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion;

Convaincus qu'un système international doit être établi, comportant des mesures propres à faire obstacle à la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs auxquels ils ne sont pas destinés;

Conscients de la nécessité de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales d' déjà en vigueur, y compris la Convention internationale des télécommunications et le Règlement des radiocommunications annexé à cette Convention, et en particulier de n'entraver en rien une plus large acceptation de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion,

Sont convenus de ce qui suit:

#### ARTICLE 1.

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

- i) « signal », tout vecteur produit électroniquement et apte à transmettre des programmes;
- ii) « programme », tout ensemble d'images, de sons ou d'images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués;
- iii) « satellite », tout dispositif situé dans l'espace extra-terrestre et apte à transmettre des signaux;
- iv) « signal émis », tout signal porteur de programmes qui se dirige vers un satellite ou qui passe par un satellite;
- v) « signal dérivé », tout signal obtenu par la modification des caractéristiques techniques du signal émis, qu'il y ait eu ou non une ou plusieurs fixations intermédiaires;

vi) « organisme d'origine », la personne physique ou morale qui décide de quel programme les signaux émis seront porteurs;

vii) « distributeur », la personne physique ou morale qui décide de la transmission des signaux dérivés au public en général ou à toute partie de celui-ci;

viii) « distribution », toute opération par laquelle un distributeur transmet des signaux dérivés au public en général ou à toute partie de celui-ci.

#### ARTICLE 2.

1) Tout Etat contractant s'engage à prendre des mesures adéquates pour faire obstacle à la distribution sur son territoire, ou à partir de son territoire, de signaux porteurs de programmes par tout distributeur auquel les signaux émis vers le satellite ou passant par le satellite ne sont pas destinés. Cet engagement s'étend au cas où l'organisme d'origine est ressortissant d'un autre Etat contractant et où les signaux distribués sont des signaux dérivés.

2) Dans tout Etat contractant où l'application des mesures visées à l'alinéa 1) ci-dessus est limitée dans le temps, la durée de celle-ci est fixée par la législation nationale. Cette durée sera notifiée par écrit au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou si la législation nationale y relative entre en vigueur ou est modifiée ultérieurement, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de cette législation ou de celle de sa modification.

3) L'engagement prévu à l'alinéa 1) ci-dessus ne s'étend pas à la distribution de signaux dérivés provenant de signaux déjà distribués par un distributeur auquel les signaux émis étaient destinés.

#### ARTICLE 3.

La présente Convention n'est pas applicable lorsque les signaux émis par l'organisme d'origine, ou pour son compte, sont destinés à la réception directe par le public en général à partir du satellite.

#### ARTICLE 4.

Aucun Etat contractant n'est tenu d'appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéa 1), lorsque les signaux distribués sur son territoire, par un distributeur auquel les signaux émis ne sont pas destinés,

i) portent de courts extraits du programme porté par les signaux émis et contenant des comptes rendus d'événements d'actualité, mais seulement dans la mesure justifiée par le but d'information de ces extraits; ou bien

ii) portent, à titre de citations, de courts extraits du programme porté par les signaux émis, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et soient justifiées par leur but d'information: ou bien

iii) portent, dans le cas où le territoire est celui d'un Etat contractant considéré comme un pays en voie de développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, un programme porté par les signaux émis, sous réserve que la distribution soit faite uniquement à des fins d'enseignement, y compris celui des adultes, ou de recherche scientifique.

#### ARTICLE 5.

Aucun Etat contractant ne sera tenu d'appliquer la présente Convention en ce qui concerne les signaux émis avant l'entrée en vigueur de ladite Convention à l'égard de l'Etat considéré.

#### ARTICLE 6.

La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu des législations nationales ou des conventions internationales.

#### ARTICLE 7.

La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant la compétence de tout Etat contractant d'appliquer sa législation nationale pour empêcher tout abus de monopole.

#### ARTICLE 8.

1) A l'exception des dispositions des alinéas 2) et 3), aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

2) Tout Etat contractant, dont la législation nationale en vigueur à la date du 21 mai 1974 le prévoit, peut, par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer que pour son application la condition prévue dans l'article 2, alinéa 1), (« au cas où l'organisme d'origine est ressortissant d'un autre Etat contractant ») sera considérée comme remplacée par la condition suivante: « au cas où les signaux émis le sont à partir du territoire d'un autre Etat contractant ».

3) a) Tout Etat contractant qui, à la date du 21 mai 1974, limite ou exclut la protection à l'égard de la distribution des signaux porteurs de programmes au moyen de fils, câbles ou autres voies analogues de communication, distribution qui est limitée à un public d'abonnés, peut, par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer que, dans la mesure où et tant que sa législation nationale limite ou exclut la protection, il n'appliquera pas la présente Convention aux distributions faites de cette manière.

b) Tout Etat, qui a déposé une notification en application du sous-alinéa a), notifiera par écrit au Secrétaire général de l'Organisa-

tion des Nations Unies, dans les six mois de leur entrée en vigueur, toutes modifications introduites dans sa législation nationale et en vertu desquelles la réserve faite aux termes de ce sous-alinéa devient inapplicable ou bien est limitée dans sa portée.

ARTICLE 9.

1) La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Elle restera ouverte jusqu'à la date du 31 mars 1975 à la signature de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées reliées à l'Organisation des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice.

2) La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires. Elle sera ouverte à l'adhésion des Etats visés à l'alinéa 1).

3) Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4) Il est entendu qu'au moment où un Etat devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, de donner effet aux dispositions de la Convention.

ARTICLE 10.

1) La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou deadhésion.

2) A l'égard de chaque Etat ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adhérant après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument.

ARTICLE 11.

1) Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2) La dénonciation prendra effet douze mois après la date de la réception de la notification visée à l'alinéa 1).

ARTICLE 12.

1) La présente Convention est signée en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi.

2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et par le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la



Propriété Intellectuelle, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, néerlandaise et portugaise.

3) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie aux Etats visés à l'article 9, alinéa 1), ainsi qu'au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au Directeur général du Bureau international du travail et au Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications:

- i) les signatures de la présente Convention;
- ii) le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
- iii) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention aux termes de l'article 10, alinéa 1);
- iv) le dépôt de toute notification visée à l'article 2, alinéa 2), ou à l'article 8, alinéas 2) ou 3), ainsi que le texte l'accompagnant;
- v) la réception des notifications de dénonciation.

4) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention à tous les Etats visés à l'article 9, alinéa 1).

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles ce vingt-et-un mai 1974.

*Pour l'Allemagne, République fédérale d':*

FELIX OTTO GAERTE  
Mrs. ELISABETH STEUP

*Pour l'Argentine:*

CARLOS ORTIZ DE ROSAS

*Pour l'Autriche:*

WOLFGANG WOLTE

*Pour la Belgique:*

G. L. DE SAN

*Pour le Brésil:*

JOÃO FRANK DA COSTA

*Pour Chypre:*

TITOS PHANOS

*Pour la Côte-d'Ivoire:*

Mrs. KETTI LAUBHOUET

*Pour l'Espagne:*

JUAN MANUEL DE LA VEGA GOMEZ-ACEBO

*Pour l'Etats-Unis d'Amérique:*

HARVEY J. WINTER

Mrs. BARBARA A. RINGER

*Pour la France:*

JACQUES LECOMPT

*Pour Israël:*

MAYER GABAY

*Pour l'Italie:*

GIUSEPPE MESCHINELLI

GINO GALTIERI

*Pour le Kenya:*

DAVID J. COWARD

*Pour le Liban:*

EMILE BEDRAN

GABY GRESH

*Pour le Maroc:*

ABDALLAH CHAKROUN

*Pour le Mexique:*

GABRIEL E. LARREA RICHERAND

*Pour le Sénégal:*

N'DÉNÉ N'DIAYE

*Pour la Suisse:*

WALTER STAMM

*Pour la Yougoslavie:*

JACKSA PETRIC.

**TESTO UFFICIALE IN ITALIANO**  
(Stabilito in virtù dell'articolo 12, paragrafo 2)

**CONVENZIONE**  
**relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi**  
**trasmessi via satellite**

Gli Stati contraenti,

Constatando che l'utilizzazione di satelliti per la distribuzione di segnali portatori di programmi sta aumentando rapidamente sia per l'importanza che per quanto concerne l'estensione delle zone geografiche servite;

Preoccupati perché non esiste un sistema, su scala mondiale, che permetta di ostacolare la distribuzione di segnali portatori di programmi trasmessi via satellite da parte di distributori ai quali non sono destinati e perché la mancanza di un tale sistema rischia di ostacolare l'uso delle comunicazioni via satellite;

Riconoscendo a questo riguardo l'importanza degli interessi degli autori, degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;

Convinti che deve essere fissato un sistema internazionale, che comporti delle misure atte ad ostacolare la distribuzione di segnali portatori di programmi trasmessi via satellite da parte di distributori ai quali essi non sono destinati;

Coscienti della necessità di non pregiudicare in alcun modo le convenzioni internazionali già in vigore, ivi compresa la Convenzione internazionale delle Telecomunicazioni ed il Regolamento delle radiocomunicazioni allegato a detta Convenzione, ed in particolare di non ostacolare in alcun modo una più ampia accettazione della Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 che concede una protezione agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di radiodiffusione,

Hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1.**

Ai fini della presente Convenzione:

i) per « segnale » si intende qualunque vettore prodotto elettronicamente ed atto a trasmettere dei programmi;

ii) per « programma » si intende qualunque insieme di immagini, di suoni o di immagini e suoni, registrato o non, incorporato in segnali destinati ad essere distribuiti;

iii) per « satellite » si intende qualunque dispositivo situato nello spazio extra-terrestre e atto a trasmettere dei segnali;

iv) per « segnale emesso » si intende qualunque segnale portatore di programmi che si dirige verso un satellite o che passa attraverso un satellite;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

v) per « segnale derivato », si intende qualunque segnale ottenuto modificando le caratteristiche tecniche del segnale emesso, sia che vi siano stati o meno uno o più fissaggi intermediari;

vi) per « organismo di origine » si intende la persona fisica o giuridica che decide di quale programma i segnali emessi saranno portatori;

vii) per « distributore », si intende la persona fisica o giuridica che decide della trasmissione dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest'ultimo;

viii) per « distribuzione », si intende qualunque operazione con la quale un distributore trasmette dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest'ultimo.

ARTICOLO 2.

1) Ogni Stato contraente si impegna di adottare delle misure adeguate per impedire la distribuzione sul suo territorio, o dal suo territorio, di segnali portatori di programmi da parte di qualunque distributore al quale i segnali emessi verso il satellite o che passano per il satellite, non sono destinati. Tale impegno vale anche nel caso in cui l'organismo di origine appartenga ad un altro Stato contraente e nel caso in cui i segnali distribuiti siano dei segnali derivati.

2) In ogni Stato contraente in cui l'applicazione delle misure previste al precedente paragrafo 1) è limitata nel tempo, la durata di tale applicazione viene fissata dalla legislazione nazionale. Tale durata verrà notificata per iscritto al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, oppure se la relativa legislazione nazionale entrerà in vigore o verrà modificata successivamente, entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore di tale legislazione o della sua modifica.

3) L'impegno previsto al precedente paragrafo 1) non viene esteso alla distribuzione di segnali derivati provenienti da segnali già distribuiti da un distributore al quale i segnali emessi erano destinati.

ARTICOLO 3.

La presente Convenzione non è applicabile qualora i segnali emessi dall'organismo di origine, o per suo conto, siano destinati alla ricezione diretta, proveniente dal satellite, da parte del pubblico in generale.

ARTICOLO 4.

Nessuno Stato contraente è obbligato ad applicare le misure previste dall'articolo 2, paragrafo 1), qualora i segnali distribuiti sul suo territorio, da parte di un distributore al quale i segnali emessi non sono destinati,

i) portino dei brevi estratti del programma portato dai segnali emessi, contenente resoconti di avvenimenti di attualità, ma soltanto nella misura giustificata dal fine informativo degli estratti stessi, oppure

ii) portino, a titolo di citazione, brevi estratti del programma portato dai segnali emessi, con riserva che tali citazioni siano conformi ai buoni usi e siano giustificati dal loro fine informativo; oppure

iii) portino, nel caso in cui il territorio sia quello di uno Stato contraente considerato come un paese in via di sviluppo conformemente alla pratica stabilita dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un programma portato dai segnali emessi, sempre che la distribuzione sia fatta unicamente a fini istruttivi, anche per adulti, o di ricerca scientifica.

## ARTICOLO 5.

Nessuno Stato contraente sarà obbligato ad applicare la presente Convenzione per quanto concerne i segnali emessi prima dell'entrata in vigore di detta Convenzione nei confronti dello Stato considerato.

## ARTICOLO 6.

La presente Convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa o lesiva della protezione concessa agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione, in virtù delle legislazioni nazionali o delle convenzioni internazionali.

## ARTICOLO 7.

La presente Convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa della competenza di ogni Stato contraente di applicare la legislazione nazionale per impedire qualunque abuso di monopolio.

## ARTICOLO 8.

1) Fatta eccezione per le disposizioni dei paragrafi 2) e 3), non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

2) Ciascun Stato contraente, la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 21 maggio 1974 lo preveda, può, mediante notifica scritta depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che per la sua applicazione la condizione prevista all'articolo 2, paragrafo 1), (« nel caso in cui l'organismo di origine appartenga ad un altro Stato contraente ») verrà considerata come sostituita dalla seguente condizione: « nel caso in cui i segnali emessi provengano dal territorio di un altro Stato contraente ».

3) a) Ciascuno Stato contraente che, alla data del 21 maggio 1974, limiti o escluda la protezione nei confronti della distribuzione dei segnali portatori di programmi mediante fili, cavi o altre vie analoghe di comunicazione, distribuzione che è limitata ad un pubblico di abbonati, può, mediante notifica scritta depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che, nella misura in cui e fin tanto che la sua legislazione nazionale limita o esclude la protezione, non applicherà la presente Convenzione alle distribuzioni effettuate in tal modo.

b) Ciascuno Stato, che ha depositato una notifica in applicazione del sottoparagrafo a), notificherà per iscritto al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, entro sei mesi dalla loro entrata

in vigore, tutte le modifiche apportate alla sua legislazione nazionale ed in virtù delle quali la riserva fatta ai sensi di detto sottoparagrafo diventa inapplicabile oppure è limitata nella sua portata.

#### ARTICOLO 9.

1) La presente Convenzione verrà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa rimarrà aperta fino al 31 marzo 1975 alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di ognuna delle istituzioni specializzate collegate all'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Agenzia Internazionale dell'energia atomica o parte contraente dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia.

2) La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica o all'accettazione degli Stati firmatari e sarà aperta all'adesione degli Stati di cui al paragrafo 1).

3) Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o di adesione verranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4) È inteso che nel momento in cui uno Stato viene vincolato dalla presente Convenzione, deve essere in grado, in conformità con la sua legislazione nazionale, di dare effetto alle disposizioni della Convenzione.

#### ARTICOLO 10.

1) La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

2) La presente Convenzione entrerà in vigore, nei confronti di ciascuno Stato che ratifichi o accetti la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, tre mesi dopo il deposito del suo strumento.

#### ARTICOLO 11.

1) Ogni Stato contraente avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2) La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica prevista al paragrafo 1).

#### ARTICOLO 12.

1) La presente Convenzione è firmata in un unico esemplare nelle lingue francese, inglese, russa e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.

2) Testi ufficiali verranno stabiliti dal Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura, e dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale, dopo aver consultato i Governi interessati, nelle lingue araba, italiana, olandese, portoghese e tedesca.

3) Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà agli Stati menzionati all'articolo 9, paragrafo 1), nonché al

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura, al Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale, al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ed al Segretario Generale dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni:

- i) le firme della presente Convenzione;
  - ii) il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;
  - iii) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1);
  - iv) il deposito di qualunque notifica prevista dall'articolo 2, paragrafo 2), o dall'articolo 8, paragrafo 2) o 3), nonché il testo della notifica;
  - v) la ricezione delle notifiche di denuncia.
- 4) Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due esemplari certificati conformi della presente Convenzione a ciascuno Stato menzionato all'articolo 9, paragrafo 1).

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Bruxelles il 21 maggio 1974.

*(Seguono le firme)*